

Numero della proposta

133
115

CAMERA DEI DEPUTATI

—•—
Sessione 1867

presa in considerazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 19. Luglio 1867
del Ministro Deputato Ferri, Bellini, Bellini

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

In seguito ai ripetuti eccitamenti
del governo del Re, il Consiglio
Superiore della Banca Romana
fino dal Marzo 1863. propose agli
Azionisti e gli Azionisti con le
posite deliberazioni accettarono
di entrare in trattative col mag-
go di Spaciali delegati e con
i Rappresentanti della Banca
Nazionale per l'effetto di fondere
insieme le due Banche, e farne
sortire una Banca nuova col
nome di Banca d'Italia.

È noto come in seguito di tali
accordi fosse presentato analogo
progetto di legge al Senato del
Regno, ed è noto ad pari come
tale Progetto modificato al seguen-
te deve discusse avvenute
in quel consiglio venisse presen-
tato alla Camera dei Deputati.

È noto come tale Progetto di Legge
col relativo contratto non abbia
potuto discutere nelle successive
Sedute legislative né a Torino
né a Firenze.

Ed è noto del pari come la proporzione
reciproca delle due Banche, im-
traenti venisse grandemente a
modificarsi in forza del R. Dese-
to no. Quinguo 1861. che autoriz-
zava la Banca Sarda ad au-
mentare il suo capitale di 60 milioni
di Lire, e l'autorizzava del pari
a trasferire la sua sede in Fi-
renze.

Quel R. Decreto però aveva un arti-
colo che in parte tentava di pre-
venire i danni che in consequen-
za di tali autorizzazioni ne po-
rebbero venuti alla Banca Coe-
na ed ai suoi azionisti, in quan-
to che in base alle precedenti
stipulazioni avvenute tra le due
Banche col art. 10. riservava
N.º 4,000 azioni fino alla fine
del 1866. per far fronte agli ac-
ci di che potrebbero farci colla Ban-
ca Nazionale Coenale.

Approssimandosi questa fatale sca-
denza, senza che avuno dei con-
tratti stipulati tra le due Ban-
che ed il governo del Re, potesse
per ricevere la sanzione legisla-
tiva, ed urgendo le affare in

57
Sostegno degli Azionisti della
Banca Copenagense, credono in
rappresentanti su due Istituti
di poter arrivare ad un contrat-
to fra loro, e nel proprio loro-
interesse nel quale abbandonata
l'idea della fusione, e scelta
l'occasione di una Banca nuova,
gli accordi ai quali alludeva
il mentovato articolo 10 si con-
cretarono in un contratto me-
diante il quale, la Banca Nord
si facesse acquirente di tutto l'
attivo e il passivo della Banca
Copenagense dietro il corrispettivo
delle 1,000. Azioni da distribuirsi
fra gli Azionisti.

E sulla base delle precedenti
Deliberazioni, e nel contratto su-
periormente espresso fu stipula-
to fra le due Banche sotto la
riserva dell'assenso governativo,
il contratto di cessione e acqui-
sto fatto il 10. Ottobre 1866.

Ma poiché ciò implicava una li-
quidazione della Banca Copena-
gense avanti il termine fissato
dallo Statuto, il Consiglio di
Amministrazione nelle forme

voluto dai Regolamenti proponeva
al R. Governo le modificazioni che
dovevano preventivamente essere
introdotte nello Statuto.

Ma il Ministro delle Finanze con sua
Lettera Ufficiale del 22. Novembre
1866, rispose che avendo interpellato
lato sulle proposte modificazioni
il Consiglio di Stato, questo aveva
opinato che per tali modificazioni
occorreva l'intervento del Potere
Legislativo.

In questo stato di cose la Banca Toscana
ad seguito di nuova delibera-
zione degli azionisti portò la que-
stione innanzi ai tribunali; ma
neppure questo mezzo giovò allo
intento, perché il Tribunale civile
e provinciale di Firenze con sua
Sentenza del 28. Gennaio 1867. pro-
ferita nel contraddittorio del Mi-
nistero delle Finanze, sulla Ban-
ca Sarda, e sulla Banca To-
scana, mentre decise non poter-
si astingere il Ministro delle
Finanze a dare esecuzione all'
articolo 10. del R. Decreto 20. Giu-
gno 1867. decise dall'altro lato
che la Banca Sarda non poteva

disporre delle Azioni 1/1000. si
servate agli Azionisti Cofani fin
che non fosse dato sporgere all'impe-
gno presso dal Ministro di pro-
sentare un analogo progetto di
Legge al Parlamento.

Perduta ogni speranza che tale pro-
posta fatta dal 1/1000 Ministri
Sciologia sia mantenuta sui suoi
successi, non resta che l'iniziativa
parlamentare per porre
fine a questo stato d'incertezza
che si muove alle due Banche
muove più che mai alla Banca
Cofana. Ed ai suoi Azionisti de-
vedersi tutte le legittime spetti-
tive che ai medesimi erano state
assicurate dalle più solenni
stipulazioni, e dagli impegni
più positivi.

Non è questione della libertà o
non libertà delle Banche, non
è questione nemmeno della
unità o molteplicità delle
Banche, è questione invece di
risparmiare alle Banche esistente
quella libertà di azione senza
la quale non è possibile che
gli Istituti di credito possano

vivere vita prospera e sicura.
La Banca Toscana costituita come G.
ha sì, colle incertezze nelle quali
si è trovata e si trova tuttora, e col
la posizione che gli venne fatta dal
R. Decreto sopra mentovato, non
può altrimenti reggere per lungo
tempo alla concorrenza della
Banca Sarda, e quando avvenga
la cessazione del corpo formato dai
Bignardi, la sua vita diventerà
sempre più precaria ed incerta
col danno inevitabile degli Azio-
nisti che vi hanno posto il loro
Capitale.

L'approvazione dunque del contratto
10. Ottobre 1866. è un atto di in-
giusta giustizia, che richiede
al Parlamento, tanto più giusto
in quanto che gli Azionisti hanno
sempre avuto ed hanno opinio-
ne, che in ordine al proprio
Statuto potevano liberamente
provvedere al proprio interesse.
Per queste ragioni sommariamente
esposte, i sottoscritti propongono
per iniziativa propria il se-
guente schema di Legge.

Articolo I.

È approvata la Convenzione stipu-
tata il 10. Marzo 1866. fra i de-
legati della Banca Sarda e della
Banca Toscana, ed il governo
del Re è autorizzato a quei
provvedimenti che suo neces-
sario perche tale contratto ricorra
piena esecuzione. —

Carlo Felice

M. B. P. P.

11° 32

Progetto di legge per
l'entata degli on. Langica
Bullino Bollino



Comunio alla lettura
degli uffici 1°, 8° e

9°.
il 15 luglio

Indirizzo mandato a
S. Luigi 1867.

Correspond.
Rc
10 Otto.
1866
3

11° 119

Progetto di legge presentato
dal deputato Frasi e deputato G. B.
per la concessione della tassa
del 19 luglio 1867.

Unione della Banca Toscana
colla Banca Nazionale Sarda (1)

(1) Rinvio all'esame della Commissione del
progetto di legge 11° 32. sulla data e plenaria
nella quale in Italia.



Convenzione
del
10 Ottobre
1866

Tra la Banca Nazionale nel Regno
d'Italia, rappresentata dai Signori Cav. Carlo
Ceciana, Cav. Antonio Rossi, Cav. Giulio Polin-
ghis, Cav. Gio. Maria Fossis e Comm. Carlo
Pombinip, come da poteri loro conferiti dal
Consiglio Superiore, con la deliberazione del di 19.
Settembre 1866, e la Banca Nazionale Toscana
rappresentata dai Signori Cav. Avv. Giuseppe e
Servadio, e Mitei Padova, come da poteri loro
conferiti dal Consiglio Superiore, debitamente auto-
rizzato, rimane convenuto e stabilito che al Primo
Gennaio Millettrecentosessantasette la Banca Na-
zionale Toscana si unisce e si fonde colla Banca
Nazionale nel Regno d'Italia, ed a questo effetto
ora per allora i Rappresentanti della Banca Na-
zionale Toscana cedono e trasferiscono ai Rappresentanti
della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, tutti
i diritti e tutti gli obblighi, insieme con tutto l'attivo
e tutto il passivo della Banca Nazionale antecedente,
e risultante dal Bilancio, che chiuderà tutti i Conti
al 31. Dicembre prossimo, per l'effetto che lo Statu-
to e la liquidazione di questa si assuma e si faccia
per conto e interesse proprio della Banca Nazionale
nel Regno d'Italia, coi patti, però e condizioni se-
guenti e non altrimenti.

Articolo Primo

Gli Azionisti della Banca Nazionale
Toscana formeranno parte della Banca Nazionale
nel Regno d'Italia accettandone lo Statuto e i Rego-
lamenti in vigore, e godranno di tutti i diritti e benefi-
ciamente sopporteranno tutti gli obblighi in modo egua-
le, e collee stesse condizioni come tutti gli altri Azioni-
sti di essa.

Articolo Secondo

In esecuzione del §. 3. dell' articolo 10. del
Decreto del giorno 1865, agli Azionisti della Banca
Nazionale Toscana dovranno ripartite e concesse a
pari tre Azioni nuove della Banca Nazionale nel
Regno d' Italia. per ogni due Azioni vecchie della
Banca Nazionale Toscana, e così Numero Quindici
mila Azioni nuove in cambio di Numero Diecimila
Azioni della Banca Nazionale Toscana, sulle quali
però nell'atto del cambio per ogni due Azioni Toscane
occorrerà lo sborso di Lire Cento, per essere equiparate
nei verdamenti alle Azioni della Banca Nazionale
nel Regno d' Italia, sulle quali non sono state finora
versate che Lire Settecento per ciascuna.

Articolo Terzo

La Banca Toscana fino al 31. Dicembre
1866. continuerà le operazioni per conto proprio, e così
distribuirà ai suoi Azionisti, colle norme del proprio
Statuto, gli utili risultanti dall'intero esercizio dell'an-
no corrente, derogandosi solo per il riscontro degli impie-
ghi scadenti dopo il 31. Dicembre 1866. che dovrà pur
essere dedotto dai Beneficii.

Articolo Quarto

La Banca Nazionale Toscana cesserà di
esistere dal suddetto giorno Trentuno Dicembre 1866, e
quindi cesserà da ogni operazione per conto ed in-
teresse proprio, e da ogni obbligazione e responsabilità, tan-
to in faccia agli Azionisti, quanto in faccia ai terzi, e
obbligazione e responsabilità, che a tutti gli effetti di
diritto, passeranno sulla Banca Nazionale nel Regno
d' Italia.

Articolo Quinto

Tutto l'Attivo e Passivo della Banca Nazionale

La Cassa sempre la mappa di rispetto con fine
l'esercizio del 1856, passata nella Banca Nazionale
nel Regno d'Italia secondo i risultamenti del Bil-
ancio, che verrà chiuso al 31. Dicembre 1856, per i
gli utili come sopra a favore degli Azionisti Toscani,
e del quale Bilancio sarà dato a suo tempo, alla
Banca Nazionale nel Regno d'Italia copia autentica
dai funzionari della Banca Toscana suddetta.

Articolo Sesto

Il cambio delle Azioni Toscani colle Azioni
nuove della Banca Nazionale nel Regno d'Italia,
di cui all'articolo secondo, non avrà cominciamento
che al 1.º Gennaio 1857, dalle cui epoche soltanto
cominceranno a decorrere gli utili a favore dei
possessori delle quindicimila Azioni cambiate.

Articolo Settimo

Lo statuto della Banca Toscana si applica
per conto e nell'interesse della Banca Nazionale
nel Regno d'Italia, nella quale passeranno tutti
i diritti e tutti i privilegi di quella per tutta la durata
dello statuto. Quindi la Banca Nazionale nel
Regno d'Italia, per la realizzazione del portafoglio
della Banca Nazionale Toscana, potrà continuare
ad accettare i recapiti a due firme aventi tutti i
requisiti che erano richiesti dallo Statuto della Banca
Toscana.

Articolo Ottavo

onde facilitare alla Banca Nazionale nel
Regno d'Italia, lo statuto dello Stato Attivo della
Banca Nazionale Toscana, è convenuto, che lo statuto
medesimo e sue relative operazioni, non che i privile-
gi, che vi sono inerenti, possano protrarsi a tutto
l'anno 1859, purché se ne ottenga l'approvazione

Governazione; ed ove tale approvazione venisse a mancare, ne debba in questo caso esquirsi lo Statuto nel termine fissato dallo Statuto Toscano.

Articolo Nonno

Venendo a cessare al 31. Dicembre 1866 tutte le Sedi e Succursali della Banca Nazionale Toscana, a cura della Banca Nazionale nel Regno d'Italia sarà provveduto nei modi di ragione, perche prima di quel termine, in luogo e vece delle Sedi e Succursali che vanno a cessare, vengano sostituite nell'istesso luogo altrettante Succursali della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, ad eccezione delle Sedi di Firenze, a cui supplirà e farà le veci la già esistente Sede della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, talche l'effetto sia che le Succursali suddette si trovino in ciascun luogo in pieno esercizio al 1.º Gennaio 1867. A questo effetto la Banca Nazionale Toscana dovrà prestarli anche se viene dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia le occorrenti disposizioni nei debbi uffici anche prima del Gennaio 1867.

Articolo Decimo

Rimane pure stabilito e convenuto, che gli Impiegati della Banca Nazionale Toscana tanto delle Sedi quanto delle Succursali, venendo parificati agli Impiegati della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, passeranno al Servizio di essa; ed ai medesimi Impiegati di detta Banca Toscana sarà tenuto conto del trattamento a loro favore risultante dallo Statuto concordato nel Marzo 1866, ed al quale le due Banche intendono di riportarsi non tanto per le persone in quello comprese quanto per gli emolumentis che vi si riferiscono. Tale trattamento però, conforme è convenuto nei Capitoli di questo stesso giorno, farà ad

Egli dovrà finché rimangono nell'Impero e ciò in di-
pendentemente e senza pregiudizio dei diritti ed obblighi,
che alcuni di essi già a nome del Reame possedevano e spet-
ta al Governo.

Articolo Undicesimo

Se l'occupazione della Banca Nazionale di
Venezia non convenisse altrimenti ai Sigg. Diretti
delle Sedi di Vienna e Livorno di rimanere nell'U-
fficio, in questo caso la Banca Nazionale del Regno
d'Italia concordò fino da ora di fare ai Sigg. di
Sigg. Bertini e Sigg. Mayer un assegnamento annuo
della loro vita naturale durante di 18000. — da tenerne
però a calcolo su detta somma o da stare in dote
nutrizione di essa, quella qualunque cifra, che a titolo
di pensione avrà diritto il predetto Sigg. Sigg. Bertini
di ottenere dal Reale Governo.

Articolo Dodicesimo

La presente Convenzione non avrà efficacia,
se non quando sia in tempo emanato il Decreto Reale
che ne renda possibile l'esecuzione.

Fatta la presente in tre originali, da ritenere
uno presso il Ministero delle Finanze, e gli altri
a ciascuna delle parti contraenti.

Firenze addì 10. Ottobre 1866

Per Gio. Maria Rossi in nome
Per Carlo Bombini a nome proprio e per incarico
avuto dai Sigg. Sigg. Carlo Ferraro, Sigg. Lombardi
Proprii e Sigg. Giulio Melinzaghi
Per Moisè Cadura — Per Ag. Servadio